



**COMUNE DI
BARBARANO MOSSANO**
PROVINCIA DI VICENZA



**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 10/02/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
Articolo 2 - Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 3 - Istruttoria domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	5
Articolo 4 - Approvazione tariffe.....	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 5 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 6 - Tipologia degli impianti e autorizzazioni	5
Articolo 7 – Divieti e limitazioni	6
Articolo 8 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 9 – Modalità di applicazione del canone.....	6
Articolo 10 – Definizione di insegna d’esercizio	7
Articolo 11 - Criteri per la determinazione del canone	7
Articolo 12 – Dichiarazione.....	8
Articolo 13 - Pagamento del canone	8
Articolo 14 – Rimborsi e compensazione.....	9
Articolo 15 - Sanzioni.....	9
Articolo 16 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	9
Articolo 17 - Mezzi pubblicitari vari.....	10
Articolo 18 – Riduzioni	10
Articolo 19 - Esenzioni	10
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	11
Articolo 20 - Tipologia degli impianti delle affissioni	11
Articolo 21 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	11
Articolo 22 - Impianti privati per affissioni dirette	12
Articolo 23 - Modalità delle pubbliche affissioni	12
Articolo 24 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 25 – Materiale pubblicitario abusivo.....	13
Articolo 26 - Riduzione del canone	13
Articolo 27 - Esenzione dal canone.....	14
Articolo 28 - Pagamento del canone	14
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	14
Articolo 29 – Disposizioni generali.....	14
Articolo 30 - Occupazioni abusive	14
Articolo 31 - Domanda di occupazione	15
Articolo 32 - Obblighi del concessionario.....	15
Articolo 33 - Durata dell’occupazione	16
Articolo 34 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	16
Articolo 35 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	16
Articolo 36 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	16
Articolo 37 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	17
Articolo 38 - Classificazione delle strade.....	17
Articolo 39 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	17
Articolo 40 - Modalità di applicazione del canone	18

Articolo 41 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	19
Articolo 42 - Agevolazioni	19
Articolo 43 - Esenzioni	20
Articolo 44 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee.....	21
CAPO V – CANONE MERCATALE	22
Articolo 45 – Disposizioni generali.....	22
Articolo 46 - Domanda di occupazione	22
Articolo 47 - Criteri per la determinazione del canone	22
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	22
Articolo 49 - Agevolazioni	23
Articolo 50 - Versamento del canone	23
Articolo 51 - Accertamento e riscossione coattiva	23
Articolo 52 - Rimborsi	23
Articolo 53 - Sanzioni.....	23
Articolo 54 - Attività di recupero	24
Articolo 55 - Disposizioni finali.....	24

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) La pubblicità effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli, targhe, stendardi e simili o qualsiasi altro mezzo non previsto dal successivo art. 20 si definisce temporanea o giornaliera quando la sua durata minima di esposizione è di 30 giorni e la sua durata massima non supera i 90 gg di esposizione.

Articolo 2 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Entrate.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 3 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Gli atti autorizzativi e/o di concessione sono di competenza del Servizio Entrate, previa acquisizione di una istruttoria sui vincoli imposti alla concessione dell'area ed eventuali prescrizioni rilasciate dagli uffici coinvolti, ciascuno per la propria competenza.

Articolo 4 - Approvazione tariffe

1. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 5- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari e autorizzazioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate, il Comune o il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
 - Stendardi
 - Tabelle
 - Poster 6 x 3 mono o bifacciali.
3. La tipologia, la quantità e le caratteristiche (colore, formato, posizionamento, etc) degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono autorizzati dal Responsabile dei Servizi Tecnici, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla

concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico, sentito anche il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e del Servizio Entrate.

4. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
5. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 7- Divieti e limitazioni

1. Per quanto concerne la pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli si rimanda al regolamento di Polizia urbana vigente.

Articolo 8 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 12, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.

Articolo 9 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a metro superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 10 – Definizione di insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.

Articolo 11 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
 - e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale come indicato all’art. 4 del vigente regolamento.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando la tariffa in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 0 mq e 5 mq.
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione, maggiorato come da delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 12 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Fermo restando la competenza dello sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 160/2010, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari che richiedono autorizzazione sono tenuti a presentare domanda su modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, compilato in ogni sua parte.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 13 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L.160/2019.
2. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
3. Per le pubblicità permanenti aventi inizio in corso d'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo;
4. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
6. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposta in tre rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre; il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Articolo 14 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente. Il funzionario responsabile comunica entro 30 gg. l'accoglimento dell'istanza di compensazione, anche con eventuali somme dovute a titolo di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura legale.

Articolo 15 - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Articolo 16 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è

obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 17 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe della Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe della Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata con i mezzi di cui al precedente art.1 comma e si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a 1/10 di quella prevista dall'articolo 11 comma 4 e comma 5.

Articolo 18 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 19 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 20 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 21 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Barbarano Mossano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 22 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 23 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto

commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe.

10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 24 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni, e i periodi successivi sono calcolati in ragione di multipli di 5 giorni.
3. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.

La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale e le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c) sono stabilite nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 25 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 15 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 26 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 27 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Barbarano Mossano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 28 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L.160/2019.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 29 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 30 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti

di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 31 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale o semplice se prevista per legge, su modulo predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilata in ogni sua parte e corredata da una planimetria dell'area interessata.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
8. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la concessione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone.

Articolo 32 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 33 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 34 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 35 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 36 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 37- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di utilizzo.
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale come indicato all'art. 4 del vigente regolamento.

Articolo 38 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie A), B) e C).
2. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

Articolo 39 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni permanenti aventi inizio in corso d'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo;
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno il canone è commisurato alle ore di effettiva occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro. Se l'occupazione temporanea inferiore alle 24 ore si riferisce ad un giorno soltanto il canone è comunque commisurato alla tariffa giornaliera. In ogni caso la misura di tariffa determinata non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione applicata, nonché per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per le occupazioni di attività edilizia, a € 0,06 per metro quadrato per giorno, importo che verrà adeguato in sede di determinazione delle tariffe.

Articolo 40 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione della Fiera di santa Caterina, Festa San Martino e Festa dell'Olio, ove l'afflusso dei partecipanti risulta di una certa entità, la quantificazione del canone viene determinata in misura fissa, indipendentemente dalla misura della piazzola assegnata e calcola su una superficie convenzionalmente stimata di mq. 20.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
7. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante Pec, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione

entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma PagoPA.

Articolo 41 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, acquisito il parere favorevole delle strutture interessate.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nella deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle tariffe.
4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
5. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 500 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 1000 per cento, con una superficie minima non inferiore a 1 mq.
6. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 50 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
7. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 42 - Agevolazioni

1. La tariffa è ridotta del 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni. La tariffa è ulteriormente ridotta del 50% per le occupazioni di durata non inferiori a 30 giorni o per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente.
2. Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti si applica la tariffa base.
3. Per le occupazioni poste in essere da installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%.

4. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta al 50%.
5. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo, sia temporanee che permanenti, la tariffa è ridotta ad un quarto.
6. Per le occupazioni con autovetture di uso private realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa base.
7. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%.

Articolo 43 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) i passi carrabili;
 - i) le intercapedini;
 - j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - k) vasche biologiche;
 - l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato sa servitù di pubblico passaggio;
 - m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - p) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - r) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la

ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;

- s) accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
- t) le occupazioni effettuate dalle bande musicali e le occupazioni conseguenti ed altri trattenimenti pubblici e gratuiti;
- u) le occupazioni aventi carattere edilizio di cui il Comune sia committente;
- v) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili.

2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:

- a) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- b) occupazioni effettuate da associazioni locali non aventi scopo di lucro per iniziative di carattere sociale, culturale, ricreative, sportive, nonché dagli istituti scolastici e dalle associazioni in genere per iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- c) effettuate da promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- d) commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 120 minuti;
- e) occupazioni occasionali di pronto intervento;
- f) occupazioni per effettuazione di traslochi;
- g) occupazioni per attività di manutenzione del verde;
- h) occupazioni per servizio e raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 44 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
1. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
2. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 45 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. I criteri e le modalità di svolgimento del mercato settimanale sono disciplinate da apposito regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato.

Articolo 46 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2017.

Articolo 47 - Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di utilizzo.
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale come indicato all'art. 4 del vigente regolamento.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è determinato in misura fissa.

Articolo 48- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore. Le fasce orarie stabilite nel regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7.30 alle ore 14.00

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
4. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 30 del presente Regolamento.

Articolo 49 - Agevolazioni

1. La tariffa è ridotta del 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni.
2. Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti si applica la tariffa base.
3. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta al 50%.

Articolo 50 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su piattaforma PagoPA.
5. Per le occupazioni dei spuntisti previste all'art. 47 comma 3 il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 51 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali.
2. Le stesse disposizioni si applicano al capo IV – occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 52 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.
4. Non si fa luogo a rimborsi di canoni inferiori a € 10,33.
5. Le stesse disposizioni si applicano al capo IV – occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 53 – Accertamento

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura legale.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva. .
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate.
8. Le stesse disposizioni si applicano al capo IV – occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 54 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzione e interessi non supera € 10,33.
2. Le stesse disposizioni si applicano al capo IV – occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 55 – Disposizioni finali

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

Allegato 1

elenco strade nelle varie categorie – occupazione suolo –

ALLEGATO ELENCO VIE PER CATEGORIA

COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

Provincia di Vicenza

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE PUBBLICHE
CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA A)**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Strada	Capoluogo	VIA 4 NOVEMBRE
2	Piazza	Capoluogo	PIAZZA ROMA
3	Strada	Capoluogo	VIA MARIO MARINONI
4	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA F. CRISPI
5	Piazza	Frazione Ponte di Barbarano	PIAZZA BREGANZATO
6	Piazza	Capoluogo	PIAZZA CALCALUSSO
7	Strada	Frazione Mossano	VIA GARIBALDI
8	Strada	Frazione Ponte di Mossano	VIA RIVIERA
9	Strada	Frazione Ponte di Mossano	VIA MARCONI

COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

Provincia di Vicenza

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA B)

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Strada	Capoluogo	VIA A. MAGANZA
2	Strada	Capoluogo	VIA A. PALLADIO
3	Strada	Capoluogo	VIA ADELCHI CARAMPIN
4	Strada	Capoluogo	VIA ANDREA FERRETTO (in parte)
5	Strada	Capoluogo	VIA BRAGLIO
6	Strada	Capoluogo	VIA DELLA REPUBBLICA
7	Strada	Capoluogo	VIA DIETRO CHIESA
8	Strada	Capoluogo	VIA ENRICO FERMI
9	Strada	Capoluogo	VIA FARLENDIA
10	Strada	Capoluogo	VIA G.B. ZONATO
11	Strada	Capoluogo	VIA I° MAGGIO
12	Strada	Capoluogo	VIA J.F. KENNEDI
13	Strada	Capoluogo	VIA A. RUFFO
14	Strada	Capoluogo	VIA PIAVE
15	Strada	Capoluogo	VICOLO PRIULI POZZA
16	Strada	Capoluogo	VIA MOLINELLI
17	Strada	Capoluogo	VIA R. FABIANI
18	Strada	Capoluogo	VIA S. MARTINO (in parte)
19	Strada	Capoluogo	VIA SCARANTO
20	Strada	Capoluogo	VIA SCUDELLETTA I° TRONCO (in parte)
21	Strada	Capoluogo	VIA SERRAGLIO
22	Strada	Capoluogo	VIA VICARIATO
23	Strada	Capoluogo	VIALE VITTORIO VENETO
24	Strada	Capoluogo	VIA TIZIANO VECCELLIO
25	Piazza	Frazione Ponte di Barbarano	PIAZZA DEGLI ALPINI

26	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA A. FOGAZZARO
27	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA A. PIGAFETTA
28	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA G. LA PIRA
29	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA A. DE GASPERI
30	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA G. TONIOLO
31	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA ALDO MORO
32	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA G. FALCONE
33	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA CA' DOLFINA
34	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA CAGLIARA (in parte)
35	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA DANTE
36	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA PADRE A. PAGANI
37	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA DEGLI ARNALDI
38	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA DIV. JULIA – Barbarano
39	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA EUROPA
40	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA F. PETRARCA
41	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA G. VERDI
42	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA CARAVAGGIO
43	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA GEN. LAMARMORA
44	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA GIOTTO
45	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA GIOVANNI XXIII°
46	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA L. EINAUDI
47	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA MONTAGNOLA
48	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA MONTEGALDELLE
49	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA MONTICELLO (in parte)
50	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA PONTE

51	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA RAFFAELLO
52	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA RIVIERA BERICA
53	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA UGO FOSCOLO
54	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA VENEZIA
55	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA ZANELLA
56	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA DEL COMMERCIO - Barbarano
57	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA G. PUCCINI
58	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA G. ROSSINI
59	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA L. PEROSI
60	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIALE DEL LAVORO
61	Strada	Frazione Mossano	VIA BARRE
62	Strada	Frazione Mossano	VIA CAPITELLO - Mossano
63	Strada	Frazione Mossano	VIA CARMIGNAGO
64	Strada	Frazione Ponte di Mossano	VIA CA' MONTANARE (in parte)
65	Strada	Frazione Ponte di Mossano	VIA CONCILIAZIONE
66	Piazza	Frazione Ponte di Mossano	PIAZZA DEGLI ALPINI – Mossano
67	Strada	Frazione Ponte di Mossano	VIA DEL COMMERCIO – Mossano
68	Strada	Frazione Ponte di Mossano	VIA DEL PROGRESSO
69	Strada	Frazione Ponte di Mossano	VIA DELLA TECNICA
70	Strada	Frazione Ponte di Mossano	VIA DELL' ARTIGIANATO
71	Strada	Frazione Ponte di Mossano	VIA DIVISIONE JULIA - Mossano
72	Strada	Frazione Ponte di Mossano	VIA DONATORI SANGUE
73	Strada	Frazione Ponte di Mossano	VIA GIOVANNI PAOLO II
74	Strada	Frazione Ponte di Mossano	VIA MONTRUGLIO (in parte)
75	Strada	Frazione P.te Mossano	VIA NIKOLAJEWKA
76	Strada	Frazione Ponte di Mossano	VIA ORE

COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

Provincia di Vicenza

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA C)

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Strada	Località San Pancrazio - Barbarano	PANORAMICA SAN FRANCESCO
2	Strada	Località San Pancrazio - Barbarano	VIA SAN PANCRAZIO
3	Strada	Località San Pancrazio - Barbarano	VIA SOTTO COSTA S. PANCRAZIO
4	Strada	Località San Pancrazio - Barbarano	VIA STAZIONE
5	Strada	Località San Pancrazio - Barbarano	VIA SALVI
6	Strada	Località San Giovanni - Barbarano	VIA BIANCOSPINO
7	Strada	Località San Giovanni - Barbarano	VIA CARPANE
8	Strada	Località San Giovanni - Barbarano	VIA DONELLI
9	Strada	Località San Giovanni - Barbarano	VIA GIANELLI
10	Strada	Località San Giovanni - Barbarano	VIA MORI
11	Strada	Località San Giovanni - Barbarano	VIA PANOZZI
12	Strada	Località San Giovanni - Barbarano	VIA S. GIOVANNI
13	Strada	Località San Giovanni - Barbarano	VIA SCUDELLETTA I° TRONCO (in parte)
14	Strada	Località San Giovanni - Barbarano	VIA SCUDELLETTA II° TRONCO
15	Strada	Località San Giovanni - Barbarano	VIA TAVELLA
16	Strada	Località San Giovanni - Barbarano	VIA TOVI
17	Strada	Località San Giovanni - Barbarano	VIA TROTTI
18	Strada	Capoluogo	VIA ANREA FERRETTO (in parte)
19	Strada	Capoluogo	VIA CANOVA
20	Strada	Capoluogo	VIA CASTELLO

21	Strada	Capoluogo	VIA COGNOLA
22	Strada	Capoluogo	VIA G. MATTEOTTI
23	Strada	Capoluogo	VIA PIGIAVENTO
24	Strada	Capoluogo	VIA SAN MARTINO (in parte)
25	Strada	Località Mezzana - Barbarano	VIA POIGO
26	Strada	Località Mezzana - Barbarano	VIA MEZZANA
27	Strada	Località Bagno - Barbarano	VIA TRO'
28	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA CA' BRUSA'
29	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA CAGLIARA (in parte)
30	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA CAPITELLO
31	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA FORNASETTE
32	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA FOSSAROSSA
33	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA GARO
34	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA NOGARON
35	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA PILA
36	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA RAMPEZZANA
37	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA MONTICELLO (in parte)
38	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA ZEMOLA
39	Strada	Frazione Ponte di Barbarano	VIA COLOMBARA
40	Strada	Frazione di Mossano	COSTA SAN PACRAZIO - Mossano
41	Strada	Frazione di Mossano	FONTANELLA
42	Strada	Frazione di Mossano	MONTI
43	Strada	Frazione di Mossano	MONTRUGLIO (in parte)
44	Strada	Frazione di Mossano	OLIVARI
45	Strada	Frazione di Mossano	SAN BERNARDINO
46	Strada	Frazione di Mossano	SAN PANCRAZIO - Mossano
47	Strada	Frazione di Ponte di Mossano	BASSE
48	Strada	Frazione di Ponte di Mossano	BUSE

49	Strada	Frazione di Ponte di Mossano	CA' BOLOGNA
50	Strada	Frazione di Ponte di Mossano	FORNACE
51	Strada	Frazione di Ponte di Mossano	FOSSAROSA
52	Strada	Frazione di Ponte di Mossano	MAZZINI
53	Strada	Frazione di Ponte di Mossano	MONTICELLO - Mossano
54	Strada	Frazione di Mossano	BONATI
55	Strada	Frazione di Mossano	MANTOVAN
56	Strada	Frazione di Mossano	MONTI
57	Strada	Frazione di Mossano	PALMA